



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali legalmente riconosciute, e in particolare l'articolo 2, comma 1, in cui si prevede che lo Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla medesima legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2020, ammontante a € 75.305.000, al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell'articolo 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009, n. 191;

CONSIDERATA l'opportunità di operare una distinzione fra le Università non statali non telematiche e le Università telematiche, in ragione del diverso assetto organizzativo e strutturale e del conseguente diverso impiego di risorse finanziarie in rapporto all'offerta formativa e al numero degli studenti, nonché dei diversi requisiti di accreditamento,

RITENUTO di destinare alle Università telematiche l'importo complessivo pari a € **2.000.000** il restante importo di € 73.305.000 ed alle Università non telematiche;

VISTO l'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

VISTO l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale delle Università;

VISTO l'articolo 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lett. e) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in cui si prevede che:

“Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base dei criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.”

“Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse. “

“Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle, che sono già inserite tra le università non statali legalmente



Il Ministro dell'università e della ricerca

riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b).”;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale è stato definito il sistema di valutazione e di accreditamento iniziale e periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio;

VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6) con il quale, su proposta dell'ANVUR, sono stati definiti da ultimo gli indicatori e le procedure per la valutazione e l'accREDITamento iniziale e periodico delle Università e, in particolare, l'articolo 3 recante la graduazione dei giudizi dell'accREDITamento periodico delle sedi universitarie;

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 2019 (prot. n. 989), relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario 2019-2021 e agli indicatori per la valutazione periodica dei risultati come modificato dal DM n. 435 del 6 agosto 2020;

RITENUTO di procedere all'attribuzione della quota premiale mantenendo la percentuale della suddetta quota al 20% delle risorse disponibili, percentuale massima consentita dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 240/2010, e di tenere altresì conto dei giudizi di accREDITamento positivi già formulati per le istituzioni universitarie sottoposte a valutazione periodica;

VISTO l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha stabilito che al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'e.f. 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui: a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario; b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti; c) alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie *post lauream*, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute;

VISTO l'articolo 13 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accREDITamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accREDITati” ai sensi del quale il finanziamento ministeriale dei corsi di dottorato è ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR;

RITENUTO di ammettere al sopraindicato finanziamento le Università telematiche che hanno ottenuto almeno il primo giudizio di accREDITamento periodico e di graduare i parametri di finanziamento in relazione al giudizio di accREDITamento ottenuto;

VISTE le note n. 5392 del 7 novembre 2018 e n. 2012 del 9 novembre 2018, con le quali le Università telematiche Mercatorum e Pegaso hanno comunicato la rinuncia al contributo per gli anni dal 2018 al 2021;

SENTITA l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Art. 1
(Stanziamiento complessivo)

1. La quota dello stanziamento di cui al capitolo 1692, pari a € **2.000.000**, è assegnata alle università non statali telematiche legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo i criteri di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2
(Quota base)

1. L'importo di € **1.400.000** è ripartito sulla base dei seguenti criteri:
 - a. € **1.000.000**, in misura proporzionale alla quota di contributo attribuita a ciascuna Università telematica, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del decreto 27 marzo 2020 (prot. n. 3);
 - b. € **130.000**, in misura proporzionale al numero di studenti iscritti nell'a.a. 2018/2019 con almeno 5 CFU nel 2019 dando peso 1 a quelli iscritti ai corsi integralmente a distanza e 1,2 a quelli parzialmente in presenza;
 - c. € **130.000**, in misura proporzionale al numero degli studenti iscritti nell'a.a. 2018/2019 esonerati totalmente dalla contribuzione studentesca ai sensi del d.lgs. 68/2012, pubblicato dall'ufficio di Statistica del Ministero;
 - d. € **140.000**, in misura proporzionale al numero di professori a tempo indeterminato e ricercatori in servizio al 31 dicembre 2020, attribuendo a ciascuna unità i seguenti pesi: ordinari 1, associati 0,7, ricercatori 0,5.
2. La quota base di cui al presente articolo è determinata in modo tale che l'incremento percentuale della somma delle assegnazioni di cui al comma 1 e all'articolo 3 per ciascun Ateneo non possa essere superiore del 7% rispetto a quanto attribuito per il 2019 ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del d.m. n. 3/2020.

Art. 3
(Quota premiale)

1. L'importo di € **350.000** destinato alle Università telematiche, pari a circa il 20% delle risorse disponibili per tali atenei, al netto della quota relativa agli interventi di cui all'art. 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è destinato a fini premiali, secondo i criteri indicati nell'allegato 1, nel seguente modo:
 - a) 80% in base ai risultati conseguiti nella valutazione della qualità della ricerca (VQR 2011-2014);



Il Ministro dell'università e della ricerca

b) 20% in base alla valutazione delle politiche di reclutamento relative al triennio 2017-2019, utilizzando in particolare i dati relativi alla VQR 2011-2014.

Art. 4
(Interventi per le borse di dottorato)

1. L'importo di € 250.000 è destinato alle Università telematiche per gli interventi di cui all'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e per le Borse di dottorato di ricerca, secondo i criteri di cui all'allegato 2.
2. Ai fini della erogazione delle risorse di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla registrazione alla Corte dei conti del presente decreto le Università beneficiarie delle risorse di cui al comma 1 presentano al Ministero una relazione, con modalità telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero, sull'utilizzo delle predette risorse, anche avvalendosi dei dati inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti. Le risorse eventualmente non utilizzate sono ridistribuite proporzionalmente alle assegnazioni di cui agli artt. 2 e 3.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 1 – QUOTA PREMIALE - Criteri e indicatori per la ripartizione della quota di cui all'art. 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

L'importo di € 350.000 è ripartito secondo i seguenti criteri:

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
Qualità della Ricerca*	A*	Risultati della VQR 2011 – 2014 in relazione all'indicatore finale di Ateneo IRFS con i seguenti pesi: $IRFS = (85\% IRAS1 \times K_a + 7,5\% \times IRAS3 + 7,5\% \times IRAS4)$ Dove: • IRAS 1 = Indicatore quali-quantitativo dei prodotti della ricerca attesi di ateneo. $K_e = \frac{\text{Prodotti conferiti vs. attesi VQR 2004 - 2010}}{\text{Prodotti conferiti vs. attesi VQR 2011 - 2014}}$ I valori del coefficiente K vengono a tal fine fissati in: $K_a = 1$ se $K_e \leq 1$ $K_a = K_e$ se $1 < K_e \leq 1,03$ $K_a = 1,03$ se $K_e > 1,03$ • IRAS 3 = Indicatore relativo ai finanziamenti competitivi nazionali e internazionali per la ricerca. • IRAS 4 = Numero di studenti di dottorato, iscritti a scuole di specializzazione di area medica e sanitaria, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc.	80%
Politiche di reclutamento*	B*	Qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati da ciascun ateneo nel triennio 2017 – 2019, pari al valore di IRAS 2 QUA_17_19 . Dove: IRAS 2 QUA_17_19 = Indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei docenti che negli anni 2017, 2018 e 2019 sono stati reclutati dall'ateneo o incardinati in una fascia superiore. L'indicatore è calcolato prendendo in considerazione le seguenti variabili qualitative e quantitative Variabile qualitativa: a) per i soggetti che hanno partecipato alla VQR 2011-2014, la valutazione relativa ai prodotti attesi; b) per i soggetti che non hanno partecipato alla VQR 2011-2014, la valutazione media riportata nella VQR 2011-2014 dai soggetti reclutati nell'ateneo di cui alla lettera a); Variabile quantitativa: c) peso degli addetti alla ricerca in servizio presso ciascun Ateneo non statale al 31 dicembre 2019	20%
TOT			100%

*per ciascuna dimensione è altresì applicato un coefficiente moltiplicativo pari rispettivamente:

- 0,9 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “condizionato”
- 1,1 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “soddisfacente”
- 1,2 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “pienamente soddisfacente”
- 1,3 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “molto positivo”.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 2 - Criteri e indicatori per la ripartizione del Fondo per le Borse di dottorato

L'importo di € 250.000 viene ripartito secondo i seguenti criteri.

CRITERIO	DESCRIZIONE	PESO
Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti	Per ciascun corso di dottorato accreditato nel 2020 (XXXVI ciclo) è preso in considerazione l'indicatore I, calcolato per ogni corso di studio sulla base del punteggio medio attribuito ai docenti componenti il collegio con riferimento all'indice di qualificazione del collegio utilizzato ai fini dell'accREDITamento. Il punteggio attribuito al singolo docente è pari a: •0; se il docente non raggiunge la soglia minima ASN dell'indicatore 1 per i settori bibliometrici, ovvero degli indicatori 1 o 3 per i settori non bibliometrici, per l'accesso alla qualifica di professore di seconda fascia; •1; se il docente raggiunge la soglia minima ASN dell'indicatore 1 per i settori bibliometrici, ovvero degli indicatori 1 o 3 per i settori non bibliometrici, per l'accesso alla qualifica di professore di seconda fascia •2; se il docente raggiunge la soglia minima ASN dell'indicatore 1 per i settori bibliometrici, ovvero degli indicatori 1 o 3 per i settori non bibliometrici, per l'accesso alla qualifica di professore di prima fascia Per ciascuna università, l'indicatore finale utilizzato è ottenuto sommando per tutti i corsi di dottorato il prodotto tra l'indicatore I relativo a ciascun corso e il numero di borse di studio del corso	80%
Attrattività del dottorato	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2019 (XXXV ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in altre Università italiane diverse da quella sede del corso di dottorato.	10%
Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati negli anni 2019 (XXXV ciclo) con borsa di dottorato o forma di finanziamento equivalente moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa e iscritti totali nel medesimo ciclo e, per le Istituzioni ad ordinamento speciale, per la durata del corso.	10%

I dati relativi ai corsi di dottorato in convenzione o consorzio con altri Atenei italiani non statali sono presi in considerazione per ognuno degli Atenei partecipanti in proporzione al numero di borse o forme di finanziamento equivalente da ciascuno assicurato.

Non è disposta in ogni caso alcuna assegnazione per gli Atenei che non hanno corsi di dottorato accreditati nel 2020.